

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 settembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 2.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. (18R00134)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e 30 novembre 1994, n. 3 «Astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore». (18R00104)..... Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2018, n. 2.

Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino. (18R00188)..... Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2018, n. 1.

Norme in materia di personale. (18R00149) . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 febbraio 2018, n. 3.

Rettifica del Decreto del Presidente della Provincia del 6 dicembre 2017, n. 44, Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018. (18R00137). Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 febbraio 2018, n. 4.

Modifica dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni. (18R00150) Pag. 8


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 2.


Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. (18R00154) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 3.

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità. (18R00155) Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. Regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (18R00164).	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale 06/2008. (18R00171).	Pag. 20	Pag. 27
REGIONE TOSCANA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2018, n. 016/Pres. Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR. 265/2014. (18R00165).	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 5/R. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»). Rideterminazione scadenza adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia. (18R00140).	Pag. 23	Pag. 33
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2018, n. 017/Pres. Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR. 141/2014. (18R00166).	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2018, n. 6/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). (18R00141).	Pag. 24	Pag. 34
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 febbraio 2018, n. 019/Pres. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche). (18R00170).	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2018, n. 7/R. Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. (18R00142).	Pag. 26	Pag. 38
REGIONE SICILIA			
	LEGGE 8 febbraio 2018, n. 1. Variazione di denominazione dei comuni terminali. (18R00143).		Pag. 45
	LEGGE 8 febbraio 2018, n. 2. Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mino. (18R00144).		Pag. 45



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 2.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'8 febbraio 2018 n. 6).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto, promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:

a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;

b) valorizzare il benessere tra pari;

c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.

Art. 2.

Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.

4. Il piano, in particolare, prevede:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;

c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;



h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network.;

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture. 5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1, che definiscono, in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità di realizzazione;
- c) le modalità di accesso.

Art. 4.

Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo) 1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.

Art. 5.

Bando annuale

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all'art. 2.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1:

- a) i comuni, singoli e associati;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giu-

gno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;

e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale.;

f) gli enti previsti dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio);

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonché in collaborazione con altri enti.

4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all'art. 2.

Art. 6.

Tavolo tecnico regionale

1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.


2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Il tavolo tecnico, in particolare:

- a) collabora alla predisposizione del piano di cui all'art. 2 e ne monitora l'attuazione;
- b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
- c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:

- a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
- b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);
- c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;
- d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile;
- e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.



5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 7.

Iniziativa in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Competenze in materia di cyberbullismo). — 1. Il CO.RE.COM. esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il CO.RE.COM. acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo.

3. Il CO.RE.COM. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all'art. 2, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'art. 2;

b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'art. 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 2, comma 4, lettere d) ed e);

c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevute dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;

d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 10.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. In relazione alla disposizione di cui all'art. 11, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'art. 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore della legge

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 15 maggio 2018 e comunque in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 febbraio 2018

CHIAMPARINO

18R00134

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 1.

Modifiche alle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e 30 novembre 1994, n. 3 «Astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore».

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 33 (Astensione dalle deliberazioni) della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni

1. Nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti parole: «o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3

1. Nella lettera d) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 (Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3

1. Nel comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 5 febbraio 2018

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

18R00104

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2018, n. 2.

Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 1° febbraio 2018)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La provincia promuove la realizzazione degli orti didattici e il recupero delle aiuole pubbliche di pertinenza della scuola per diffondere la cultura del verde anche pubblico e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza della sostenibilità alimentare, dell'alimentazione sana ed equilibrata, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.



Art. 2.

Orti didattici

1. Gli orti didattici sono aree verdi all'interno dei plessi scolastici o appezzamenti di terreno concessi in uso gratuito, mediante convenzione, da enti pubblici, privati o imprese agricole, destinati alla formazione dei bambini e degli studenti a pratiche ambientali sostenibili.

2. Gli orti didattici ad uso delle scuole aventi sede in provincia possono essere realizzati in collaborazione con le imprese agricole, anche quelle florovivaistiche, del territorio, con i comuni e le comunità sulla base di appositi progetti educativi che devono essere trasmessi all'inizio dell'anno educativo e scolastico alla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 3.

Progetti educativi

1. I progetti educativi connessi alla gestione dell'orto didattico hanno durata almeno triennale e sono rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

2. I progetti educativi prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:

a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;

b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;

c) salvaguardia della fertilità dei suoli senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, privilegiando tecniche tradizionali come la fertilizzazione organica o la rotazione culturale come previsto nell'agricoltura biologica.

3. I progetti educativi prevedono iniziative formative e informative sui seguenti temi:

a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;

b) educazione ambientale e rispetto del verde anche pubblico;

c) educazione alimentare;

d) educazione al biologico e al biodinamico.

4. I progetti educativi prevedono la visita da parte dei bambini e degli alunni degli istituti scolastici di imprese agricole anche biologiche o di lavorazione dei prodotti agricoli, o di vivai, allo scopo di far conoscere agli stessi le attività economiche tradizionali del comparto agricolo e alimentare trentino.

5. Per la gestione dei progetti educativi, le scuole possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore, oppure avvalersi, durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche.

Art. 4.

Misure di sostegno

1. La provincia concede contributi alle scuole aventi sede in provincia per la realizzazione degli orti didattici o per l'ampliamento degli orti didattici già esistenti.

2. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

a) spese di progettazione;

b) realizzazione di recinzioni in aree di proprietà pubblica;

c) acquisto di strutture, attrezzature e fattori di produzione;

d) iniziative formative e informative.

3. I contributi possono coprire fino al 100 per cento delle spese indicate nel comma 2, per un importo massimo per ogni orto didattico definito con la deliberazione prevista dal comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di concessione, anche a seguito di bandi, dei contributi alle scuole, di erogazione e di rendicontazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.

Art. 5.

Misure di valorizzazione

1. La provincia rilascia apposito contrassegno da esporre all'ingresso delle scuole per segnalare l'adesione al progetto dell'orto didattico.


2. La provincia può organizzare e promuovere, in collaborazione con la fondazione Edmund Mach, con il Museo delle scienze, con il Museo degli usi e costumi della gente trentina e con le associazioni di categoria, il concorso «Gli orti didattici del Trentino» al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.

3. La provincia, nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), può promuovere il coinvolgimento della fondazione Edmund Mach per avviare forme di collaborazione con le scuole sulle tematiche oggetto della presente legge.

Art. 6.

Progetti per la gestione di animali da cortile nelle scuole

1. La provincia promuove e sostiene progetti didattici rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che prevedono la realizzazione, nelle aree a disposizione dei plessi scolastici, di spazi per la gestione degli animali da cortile al fine di favorirne la conoscenza, la cura e il rispetto. I progetti possono essere anche connessi con i progetti di gestione dell'orto didattico. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 4, sono definite le modalità di attuazione di questo articolo prevedendo a tal fine anche la concessione di contributi alle scuole.



Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Da questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale) e nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 01 (istruzione prescolastica), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 26 gennaio 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

18R00188

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2018, n. 1.

Norme in materia di personale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 15 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini, nonché degli articoli 22 e 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10

1. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, all'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, all'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, dal momento di entrata in vigore della legge

provinciale 10 agosto 1995, n. 16, si interpretano nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituiti per il personale degli enti facenti parte dell'intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione. A tal fine, conservano piena legittimità ed efficacia, senza soluzione di continuità, le norme in materia dei contratti collettivi, di comparto ed intercompartimentali, anche in attuazione del principio di conservazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla loro data di entrata in vigore aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.

2. Nello stesso senso di cui al comma 1, si interpretano altresì le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, poi trasfuso nei contratti collettivi di comparto ed intercompartimentali per effetto della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, si interpretano nel senso che il riferimento alle «disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale» ivi contenuto si interpreta come riferimento alle varie forme di incarichi possibili in ambito sanitario e che gli incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza per prestazioni sanitarie possono essere conferiti senza limitazioni di natura soggettiva; pertanto a tal fine dette disposizioni sono di immediata applicazione.

Art. 3.

Modifiche alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, «Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale»

1. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle parole: «1° giugno 2018».

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2018».

3. Nel comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 maggio 2018».



Art. 4.

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole: «nominate direttore/direttrice di ripartizione» sono inserite le parole «o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell'articolo 17-bis».

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole «nominate direttore/direttrice d'ufficio» sono inserite le parole «o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell'articolo 17-bis».

Art. 5.

Modifica alla legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali»

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, nell'autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Il rimborso delle predette spese avviene dietro presentazione delle relative parcelle regolarmente saldate e nella misura ritenuta congrua dell'Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali.»

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 20.000,00 euro per l'anno 2018, in 20.000,00 euro per l'anno 2019 e in 20.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 febbraio 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 febbraio 2018, n. 3.

Rettifica del Decreto del Presidente della Provincia del 6 dicembre 2017, n. 44, Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 gennaio 2018, n. 92

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia del 6 dicembre 2017, n. 44 è così sostituito:

«2. Nel testo in lingua tedesca la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:


b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 febbraio 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00137



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 febbraio 2018, n. 4.

Modifica dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 7-/I-II del 15 febbraio 2018)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 123

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *k*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15, è aggiunta la seguente lettera *l*):

«*l*) personale stagionale»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bolzano, 8 febbraio 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00150

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 febbraio 2018 n. 7)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15
(NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI
E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15/2000

1. All'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e» sono sostituite dalle seguenti: «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.».

Art. 2.


Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2000

1. L'art. 2 della legge regionale n. 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Tipologia di prodotti*). — 1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:

a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche



agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;

d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2000

1. L'art. 3 della legge regionale n. 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Iniziative informative e di educazione alimentare*). — 1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'art. 2.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.

3. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;

4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'art. 2.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000

1. L'art. 4 della legge regionale n. 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Procedure per la concessione dei contributi*).

— 1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'art. 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'art. 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. Le domande sono corredate:

a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'art. 2;

b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;

c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;

d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'art. 3, comma 3;

f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.

4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.


5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'art. 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.

6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).

7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'art. 2 secondo le previsioni dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ri-



dotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera *b*) del presente comma;

b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 3, comma 3.

10. I contributi sono concessi dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2001

1. Il comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), è abrogato.

Art. 6.

Norme transitorie relative alla legge regionale n. 15/2000

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15/2000, come modificato dall'art. 1, segue le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale medesima, come sostituito dall'art. 4, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;

b) la percentuale minima di cui all'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 15/2000, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, è pari a 50 per cento;

c) i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera *a*).

Art. 7.

Norme finanziarie relative alla legge regionale n. 15/2000

1. Alle finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15/2000, come modificato dall'art. 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 8.

Finalità

1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:

a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di città-dinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;

b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;

c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;

d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

Art. 9.

Operatori dell'agricoltura sociale


1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 141/2015:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile in forma singola o associata;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.



4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;

b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'art. 2, comma 1, della legge n. 141/2015;

c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 141/2015;

d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;

e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.

5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.

Art. 10.

Collaborazione con i servizi sociosanitari

1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 141/2015, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art. 23 della legge regionale n. 6/2006, sono inserite nei Piani di zona di cui all'art. 24 della legge regionale n. 6/2006 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 11.

Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, avente il compito di:

a) monitorare le attività realizzate in attuazione del presente Capo e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento delle finalità di cui all'art. 8;

b) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e formazione anche con la collaborazione delle università e degli enti di formazione accreditati, in tema di agricoltura sociale e welfare generativo;

c) promuovere interventi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione territoriale della agricoltura sociale.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli-Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), degli Ambiti territoriali di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali, degli organismi regionali della cooperazione sociale di cui alla legge regionale n. 20/2006 e di altri portatori di interesse.

3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. L'Osservatorio concorre alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 12.

Misure di sostegno

1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.


2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, la Regione inoltre:

a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;

c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;

d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;



e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;

f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;

g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 13.

Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *j*, *k* e *m*, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in aggiunta al contributo finanziario fornito al Fondo medesimo dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 24/2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00154

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 3.

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 14 febbraio 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 1.

Modifica alla legge regionale n. 22/2001

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni a rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è aggiunta la seguente: «*e-quater*) il direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina», istituito con deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2012, n. 1195 (Legge regionale n. 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).».

Art. 2.


Modifica alla legge regionale n. 16/2002

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «dalla struttura regionale competente in materia di idraulica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle strutture regionali competenti in materia di idraulica e di geologia».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale n. 6/2013

1. Al comma 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «validità di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile».



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2015

1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera r) del comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 dopo le parole «corsi d'acqua naturali e relativi affluenti,» sono inserite le seguenti: «ancorché non cartografati,»;

c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata,»;

1.2 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;

d-ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;

d-quater) il Catasto delle valanghe di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi,»;

2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 alla lettera b) prima della parola «validano» sono inserite le seguenti: «modificano, aggiornano,»;

2.2 la lettera c) è abrogata;

d) all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'art. 17, comma 8,»;

2) al comma 2 le parole «e alle opere idrauliche» sono sostituite dalle seguenti: «, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi»;

e) al comma 15 dell'art. 10 dopo le parole «stato ecologico» sono inserite le seguenti: «e chimico»;

f) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera k) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«k-bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'art. 8, comma 1, lettera q), all'art. 16, comma 1, lettera 9, e all'art. 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

k-ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocazione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006»;

2) dopo la lettera m) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«m-bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteoriti, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8,»;

g) all'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 dopo le parole «dell'art. 34» sono aggiunte le seguenti: «e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo»;

2) al comma 8 dopo le parole «classi 1, 2, 3 e 4» sono aggiunte le seguenti: «, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'art. 34, comma 4»;


3) alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i comuni possono avvalersi della Regione.»;

4) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.»;

h) dopo il comma 9 dell'art. 16 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera m-bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione



del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

9-ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.»;

i) all'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «regio decreto n. 523/1904,» sono inserite le seguenti: «per le finalità di cui all'art. 115 del decreto legislativo n. 152/2006 e»;

2) al comma 3 le parole «di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «alla bonifica idraulica del territorio»;

j) al comma 2 dell'art. 20 le parole «Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione»;

k) al comma 11 dell'art. 21 dopo le parole «15.000 metri cubi,» sono inserite le seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e»;

l) all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 7 le parole «alle pubblicazioni,» sono soppresse;

2) al comma 8 le parole «versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché» sono soppresse;

m) al comma 2 dell'art. 25 le parole «nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «sui siti istituzionali della Regione e dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento previsto»;

n) al comma 3 dell'art. 34 dopo le parole «sito interessato» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'art. 14, comma 3, lettera a),»;

o) all'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: «b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.»;

2) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

3) al comma 5 le parole «, validano e certificano» sono soppresse;

p) dopo il comma 7 dell'art. 36 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:

a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;

b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.

7-ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7-bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Me-duna, Cellina e Judrio.»;

q) dopo il comma 1 dell'art. 37 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'art. 93 del regio decreto li dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.»;

r) al comma 13 dell'art. 42 dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e»;

s) all'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:

a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;

b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;

c) l'entità delle compensazioni territoriali è delle ricadute a favore del territorio;

d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.»;



2) al comma 4 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

t) al comma 3 dell'art. 45 dopo le parole «di valutazione di impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e nei casi di derivazione d'acqua da corpi idrici sotterranei»;

u) al comma 4 dell'art. 47 le parole «o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione» sono soppresse;

v) al comma 3 dell'art. 48 le parole «entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di due anni dalla scadenza della stessa»;

w) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma i è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).»;

2) al comma 10 dopo le parole «soggetto concessionario» sono inserite le seguenti: «, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse.»;

x) all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 7 la parola «manuale» è soppressa;

2) al comma 14 dopo le parole «is.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone demaniale annuo dovuto per l'acqua prelevata in quantità superiore a quella massima individuata nel disciplinare o nel provvedimento di concessione, anche nei casi di superamento della portata media di concessione, verificata con cadenza almeno quinquennale.»;

3) al comma 10 dopo le parole «di esercizio» sono inserite le seguenti: «e le condizioni»;

y) al comma 1 dell'art. 57 le parole «struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

z) dopo l'art. 61-ter è inserito il seguente: «Art. 61-quater (Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.»;

aa) all'art. 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 14 le parole «non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle istanze presentate ai sensi dell'art. 25 dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale»;

2) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono individuate le modeste attività produttive o commerciali di cui all'art. 37, comma 1-bis, della legge regionale n. 11/2015, come inserito dal comma 1, lettera q).

Art. 5.

Modifica alla legge regionale n. 20/2015

1. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «È oggetto di contributo una delle» sono sostituite dalle seguenti: «Sono oggetto di contributo le».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2016

1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 dell'art. 6 dopo la parola «estrattiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva»;

b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 8 è inserita la seguente:

«c-bis) le cave a valenza storica.»;

c) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 3 le parole «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) alla lettera c) del comma 3 le parole «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 60 per cento»;

3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.»;

4) al comma 6 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)»;

d) al comma 2 dell'art. 11 le parole «il fondo cava» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di massimo scavo di progetto»;

e) al comma 7 dell'art. 12 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;



f) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 le parole «in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), numero 3)»;

2) alla lettera c) del comma 1 le parole «, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità» sono soppresse;

3) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.»;

g) all'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c-bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.»;

2) al comma 4 le parole «L'autorizzazione all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività»;

h) all'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata dalle autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.»;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.»;

i) dopo il comma 7 dell'art. 17 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.»;

j) al comma 1 dell'art. 18 le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

k) all'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole «come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)»;

2) al comma 6 dopo la parola «durata» è inserita la seguente: «almeno»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'art. 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'art. 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'art. 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'art. 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.»;

4) al comma 8 le parole «del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla» sono sostituite dalle seguenti: «della collaborazione della»;

5) al comma 10 dopo la parola «collaudo» è inserita la seguente: «finale»;

6) al comma 11 le parole «con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla»;

7) al comma 12 dopo le parole «esito negativo del collaudo» sono inserite le seguenti: «che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difforni rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato»;

l) dopo il comma 2 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«2-bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.»;



m) all'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto» sono soppresse;

2) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole «collaudo finale,» è inserita la seguente: «anche»;

n) all'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta» sono sostituite dalle seguenti: «rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono versati ai comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.»;

o) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

p) al comma 1 dell'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

2) alla lettera e) dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'art. 19, comma 7,»;

3) alla lettera h) le parole «superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore all'80 per cento»;

q) al comma 4 dell'art. 33 le parole «dei lavori,» sono sostituite dalla seguente: «responsabile,»;

r) alla fine del comma 2 dell'art. 34 è aggiunto il seguente periodo: «Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzata.»;

s) al comma 1 dell'art. 35 le parole «di ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «di sanzioni ambientali»;

t) all'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «progetto autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1»;

2) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente: «c-bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.»;

3) al comma 2 le parole «l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa»;

4) al comma 3 dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera c),» e s) al comma 4 dopo le parole «alle disposizioni della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, a esclusione dell'art. 18, comma 7»;

6) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

6.1 le parole «agosto 1996» sono sostituite dalle seguenti: «agosto 1986»;

6.2 dopo le parole «versa gli oneri di collaudo al comune o ai Comuni» sono inserite le seguenti: «, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'art. 19, comma 2»;

7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'art. 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 25/2016

1. Al comma 30 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «di proprietà di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «da edifici sedi di imprese».


2. Al comma 12 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2016 le parole «regolamento di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2002».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2017

1. Alla legge della regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera del comma 1 dell'art. 9 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'art. 208, comma 18, del decreto legislativo 152/2006»;



b) dopo il comma 6 dell'art. 13 è inserito il seguente:

«6-bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'art. 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.»;

c) al comma 6 dell'art. 15 il periodo «La deroga al vincolo di cui ai commi 3 e 5 può essere richiesta solo per le discariche per rifiuti non pericolosi.» è sostituito dal seguente: «La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.».

Art. 9.

Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate

1. In deroga all'art. 31, commi 1 e 3, della legge regionale n. 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12/2016, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera t), punto i, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata.

4. Il comune o i comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

6. I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge regionale n. 12/2016.

7. Il comune o i comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il comune o i comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 12/2016.

Art. 10.

Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue

1. In attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:

- a) all'avviamento;
- b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
- c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

2. L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:

- a) progetto dei lavori;
- b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;
- c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;
- d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.

3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma


a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;

b) può prevedere ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;

c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.

5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.



Art. 11.

Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni

1. Al fine di recuperare le condizioni di naturalità del Lago dei Tre comuni e di garantirne la fruibilità, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, l'Amministrazione regionale, anche mediate l'applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2015, è autorizzata, anche in delegazione amministrativa alle UTI competenti per territorio o al comune capofila, a indire un concorso di idee, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, per la predisposizione di un documento che contenga una valutazione di fattibilità di possibili azioni di mitigazione, anche finalizzato alla rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale e turistica, comprensiva di una valutazione costi/benefici delle possibili alternative agli usi specifici esistenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di so.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'art. 17.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A di cui all'art. 17.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2012

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 21 le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 2 dell'art. 47-bis le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 13.

Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico,

26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dal 1° marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

Art. 14.

Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti

1. Per le finalità di cui all'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 15.

Modifica alla legge regionale n. 29/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e bio-diversità), le parole «, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'art. 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale» sono soppresse.

Capo IV


DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Norme transitorie

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'art. 56, comma 12, della legge regionale n. 11/2015.

2. I comuni concludono i procedimenti di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.



3. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale n. 25/2016, come modificato dall'art. 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Norme finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

b) l'art. 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

c) gli articoli 15, 16, 16-ter e 16-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

d) l'art. 61-bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2018, n. 013/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 febbraio 2018 n. 6)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi da 6 a 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), concernente la concessione ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, di un contributo pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio 21 maggio 1991;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2016, il quale stabilisce che i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa sono individuati con apposito regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2388 del 1° dicembre 2017 con la quale si provvedeva all'approvazione preliminare del regolamento in oggetto, ed alla sua successiva trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali per l'espressione del parere di cui all'art. 8, comma 3, lettera *d*), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta di cui all'estratto verbale n. 70/2017 della riunione n. 20 del 21 dicembre 2017;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2678;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane» nel testo allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di cui all'art. 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa del contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione anche in condominio, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Art. 2.

Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. I beneficiari sono persone fisiche, che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro, proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto dell'allacciamento.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento di norma delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;

b) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

c) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;

d) sistema di allacciamento: collegamento tramite condotta di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione, al pozzetto predisposto dal gestore delle reti pubbliche di fognatura, ovvero, nel caso di più unità immobiliari adibite a civile abitazione che presentino una condotta in condominio, collegamento al pozzetto predisposto dal gestore di detta condotta.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione di interventi del sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica, ivi comprese le spese tecniche.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, i lavori devono iniziare successivamente alla data di presentazione della relativa domanda, dopo l'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore.

Art. 5.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso, nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.250,00 euro, IVA inclusa, per singola domanda di allacciamento.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A, ovvero di cui all'allegato B se relativa ad unità immobiliari in condominio, deve essere presentata al comune ove è localizzato l'immobile che necessita di allacciamento.

2. La domanda è presentata entro il primo marzo di ciascun anno, in sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è il primo giugno.

3. In particolare la domanda contiene:

a) attestazione del possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro;

b) attestazione della proprietà o comproprietà dell'immobile oggetto dell'allacciamento ed eventuale possesso del titolo di preferenza «prima casa»;

c) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico integrato;

d) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;

e) gli estremi identificativi dell'immobile oggetto dell'allacciamento;

f) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all'allacciamento fognario;

g) dichiarazione di non aver richiesto od ottenuto altri contributi pubblici per il medesimo intervento;


h) elezione del domicilio del richiedente;

i) coordinate del proprio conto corrente bancario o postale.

4. La domanda è presentata, in forma singola o associata, dai proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto del rapporto contributivo.

5. Per gli immobili in condominio, la domanda è presentata, in nome e per conto dei beneficiari pro quota, dall'amministratore del condominio stesso, il quale allega copia del verbale dell'assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell'intervento.

6. Nel caso di immobile in comproprietà, la domanda è presentata da coloro che presentano un indicatore ISEE inferiore o uguale a 29.000,00 euro, con l'assenso dei rimanenti comproprietari.



Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il comune verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.

2. Ciascun comune redige l'elenco dei richiedenti di propria competenza, indicando per ciascun richiedente la data di presentazione della domanda, l'importo richiesto, i punteggi elementari ed il punteggio complessivo attribuiti in base ai criteri di cui all'art. 10.

3. L'elenco di cui al secondo comma è trasmesso alla Regione in via telematica, anche in formato editabile, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Procedimento contributivo

1. Il contributo di cui all'art. 1, è concesso con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

Art. 9.

Priorità

1. Sono prioritari gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE.

Art. 10.

Criteri di formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata dando priorità alle domande ammissibili, sulla base del punteggio complessivo, ordinato in modo decrescente, ottenuto sommando tra loro i punteggi elementari sotto indicati:

a) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all'art. 3 della direttiva 91/271/CEE (punteggio = 3,5);

b) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all'art. 4 della direttiva 91/271/CEE (punteggio = 1,0);

c) immobili adibiti a prima casa (punteggio = 2,0);

d) immobili già allacciati ad una fognatura mista e che necessitano di separare i flussi delle acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera ed eventualmente bianca (punteggio = 2,0);

e) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di separare i flussi delle acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera e bianca (punteggio = 1,8);

f) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di allacciarsi a una nuova fognatura mista (punteggio = 1,5).

2. A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda presentata in data anteriore; nel caso di ulteriore parità, verrà data priorità alla domanda di importo superiore.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui all'art. 7, comma 3, la Giunta regionale con propria deliberazione approva, sulla base degli elenchi pervenuti dai comuni, la graduatoria regionale delle domande, ammettendole a contributo fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet dell'Amministrazione regionale. La pubblicazione all'Albo pretorio dei comuni interessati è a cura dei comuni stessi.

Art. 12.

Trasferimento fondi ai comuni ed erogazione ai beneficiari

1. La Regione trasferisce i fondi necessari alla copertura dei contributi risultanti dalla graduatoria fino alla concorrenza dell'importo disponibile, e dà comunicazione ai comuni dei contributi spettanti, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 11, comma 1.

2. I comuni dispongono la concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, fissando altresì i termini per la rendicontazione.

3. L'erogazione del contributo da parte dei comuni ai beneficiari avviene a presentazione dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 13, entro novanta giorni dalla presentazione stessa.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il comune chiede ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria la presentazione, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, della seguente documentazione:

a) atti di spesa debitamente quietanzati, da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini del contributo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) per gli immobili in condominio o in comproprietà, ripartizione della spesa indicante la quota a carico dei beneficiari;

c) attestazione da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura dell'avvenuto regolare allacciamento.

2. Il contributo è definitivamente determinato sulla base dell'importo risultante dagli atti di spesa e, nel caso di immobili condominiali, della quota a carico di ciascun beneficiario.

Art. 14.

Controlli e verifiche

1. Il comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 15.

Aggiornamento degli allegati

1. Alle eventuali modifiche dei modelli allegati al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

18R00164



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2018, n. 016/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPRReg. 265/2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2018)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, «Codice del Terzo Settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale», di seguito legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 28;

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, della legge come modificato dall'art. 5, comma 20, della legge regionale n. 33/2015;

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41-*bis* (Modifiche ai regolamenti) della legge, aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera *c*), della legge regionale n. 14/2016, che al comma 1 stabilisce che «Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21»;

Visto il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014», predisposto dal Servizio volontariato e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 19 gennaio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 265.

Art. 2.


Abrogazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 viene inserito il seguente: «4 bis. Alla domanda deve essere allegata la scheda partner, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali.».



2. Al comma 5, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 le parole: «1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «1, 2, 3, 4 e 4-bis».

3. Al comma 6, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 dopo la parola: «(PEC)» sono aggiunte le seguenti parole: «, o sulla base di piattaforma informatica resa disponibile dall'amministrazione regionale, qualora disponibile.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Al comma 3, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 le parole: «entro i termini e con le modalità di cui all'art. 24» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 30 settembre dell'anno di concessione del contributo e con le modalità di cui all'art. 24, comma 1, lettera a)».

2. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 le parole: «un bene diverso» sono sostituite dalle parole: «lo stesso bene da un fornitore diverso» e le parole: «procedere ad un diverso acquisto ed allega a pena di revoca almeno tre preventivi di spesa riferiti al nuovo bene, di valore pari o inferiore rispetto a quello indicato in sede di domanda» sono sostituite dalle parole: «rivolgersi ad un diverso fornitore, fermo restando l'importo massimo assegnato ad ogni bene.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Dopo la lettera *i*), del comma 7, dell'art. 10, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 è inserita la seguente: «*i-bis*) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Il numero 2, della lettera *d*), del comma 1, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 è sostituito dal seguente:

«2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno cinque comuni localizzati in almeno due aree territoriali intercomunali come individuate nell'allegato *C-bis* alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);».

2. Il numero 3, della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 è sostituito dal seguente:

«3) punti 20 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno sette comuni localizzati in almeno quattro aree territoriali intercomunali come individuate nell'allegato *C-bis* alla legge regionale n. 26/2014;».

Art. 7.

Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Al comma 2, dell'art. 24, del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*).».

Art. 8.

Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 265/2014

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 dopo le parole: «di cui» sono inserite le parole: «agli articoli 9, comma 3 e».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18R00165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2018, n. 017/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR n. 141/2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2018)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, «Codice del Terzo Settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;


Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale», di seguito legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 23 e 28;

Visti in particolare gli articoli 23, comma 1, e 28, comma 1 della legge;

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle associazioni di promozione sociale di cui al proprio decreto 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.;

Visto l'art. 41-*bis* (Modifiche ai regolamenti) della legge, aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera *c*), della legge regionale n. 14/2016, che al comma 1 stabilisce che «Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei comitati di cui agli articoli 6 e 21»;

Visto il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina orga-



nica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. n. 141/2014», predisposto dal Servizio volontariato e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 19 gennaio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. n. 141/2014», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P. Reg. 141/2014.

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 141.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è inserito il seguente: «3-bis. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 3, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria associazione di promozione sociale.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di promozione sociale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata al servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.»

2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è abrogato.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è inserito il seguente: «4-bis. Alla domanda deve essere allegata la scheda partner, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali.»

4. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole: «1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «1, 2, 4 e 4-bis».

5. Al comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 dopo la parola: «(PEC)» sono aggiunte le seguenti parole: «, o sulla base di piattaforma informatica resa disponibile dall'amministrazione regionale, qualora disponibile.»

6. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è inserito il seguente: «6-bis. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 deve essere intestata all'associazione richiedente il contributo.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del D.P.Reg. 141/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole: «in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, purché comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data cui si riferisce il rimborso;».


3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole: «spese di personale dipendente dell'associazione» sono sostituite dalle parole: «spese per il personale dell'associazione».

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 la parola: «dipendente» è soppressa.

5. Alla lettera i) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole: «le spese per» sono soppresse.

6. Al comma 3, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner.»

7. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «Per personale di cui alla lettera f) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione esclusivamente in relazione al progetto finanziato. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile al progetto, pena l'inammissibilità della spesa.»



Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il numero 2, della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno cinque comuni localizzati in almeno due aree territoriali intercomunali come individuate nell'Allegato *C bis* alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);»

2. Il numero 3, della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «3) punti 20 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno sette comuni localizzati in almeno quattro aree territoriali intercomunali come individuate nell'Allegato *C bis* alla legge regionale n. 26/2014; »

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 la parola: «sociale» è sostituita da: «per i propri associati».

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole «in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)» sono soppresse.

3. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole: «spese di personale dipendente dell'associazione» sono sostituite da: «spese per il personale dell'associazione».

4. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 la parola: «dipendente» è soppressa.

5. Alla lettera *i*) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 le parole «le spese per» sono soppresse.

6. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 dopo la lettera *i*) è inserita la seguente: «*i-bis*) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner.»

7. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «Per personale di cui alla lettera *c*) del comma 2 deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione esclusivamente in relazione all'iniziativa finanziata. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.»

Art. 7.

Modifica all'art. 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2 devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.»

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 22 del D.P.Reg. 141/2014

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 è abrogato.

Art. 9.

Abrogazione degli allegati al D.P.Reg. 141/2014

1. L'allegato A, l'allegato B e l'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 sono abrogati.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 febbraio 2018, n. **019/Pres.**

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 13 dell'8 febbraio 2018)

IL PRESIDENTE


Visto l'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche;

Atteso che, ai sensi del citato art. 3, comma 31 della legge regionale n. 11/2011, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi nonché di rendicontazione della spesa sono disciplinate con regolamento regionale;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. concernente il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche»;

Considerata la necessità di integrare il citato regolamento regionale al fine di rendere fruibile la linea contributiva anche in situazioni di particolare urgenza e indifferibilità dichiarate dai Comuni;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto



2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 2 febbraio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche)» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche).

(Omissis).

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. concernente il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche)», è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Contributi per situazioni di particolare urgenza). —

1. Nel caso in cui gli interventi di rimozione e di smaltimento dei rifiuti siano dichiarati dal comune competente per territorio, indifferibili e ur-

genti e, pertanto, non sia esperibile la procedura ordinaria disciplinata dal presente regolamento, la domanda di contributo è presentata dal comune stesso alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in deroga al procedimento disciplinato dagli articoli 2, 6, 7 e 9.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel limite delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 3 e, comunque, per un importo non superiore a 30.000,00 euro.

3. La domanda di contributo contiene l'indicazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.

4. L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

18R00170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2018, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale 06/2008.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2018).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), punto 5) il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) inserendo al comma 1 la lettera j decies), che affida alla regione la gestione del «Fondo di miglioramento ambientale e per la copertura rischi» di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2008;

Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e, in particolare, l'art. 2, comma 108, lettera a) che ha sostituito la lettera j decies) dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 affidando alla regione la competenza per la prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2008;



Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera *f*), così come sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera *b*) della legge regionale n. 14/2016, ai sensi del quale e al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tra l'altro, a concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale viene disposto che con uno o più regolamenti sono disciplinati determinati aspetti applicativi di tale legge tra cui, così come previsto tra le fattispecie di cui alla lettera «a-bis», i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura ed ai veicoli e la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *e*) e 39, comma 1, lettera *a-bis*) della legge regionale n. 06/2008» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 19 gennaio 2018, n. 58;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *e*) e 39, comma 1, lettera *a-bis*) della legge regionale 06/2008» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *e*) e 39, comma 1, lettera *a-bis*) della legge regionale n. 06/2008.

(Omissis).

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere *a*), *b*) *e*) e 39, comma 1, lettera *a-bis*) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. In particolare, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ivi comprese le produzioni ittiche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'ottanta per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'ottanta per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli.

3. Il presente regolamento non si applica ai danni imputabili a fauna selvatica appartenente alle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*), Lupo (*Canis lupus*) e Sciacallo dorato (*Canis aureus*) ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 6/2008.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, resta salva ogni facoltà dell'Amministrazione regionale di stipulare apposite polizze assicurative.

Art. 2.


Beneficiari

1. Possono accedere all'indennizzo dei danni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*):

a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, con attribuzione di numero di partita IVA;

b) le persone fisiche che allevano specie avi-cunicole per autoconsumo, regolarmente registrate presso il competente servizio veterinario;

c) i proprietari o conduttori di strutture destinate all'allevamento di specie appartenenti al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e regolarmente registrate presso il competente Servizio veterinario.



2. Possono accedere all'indennizzo dei danni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) i proprietari dei veicoli.

3. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) i proprietari o i conduttori di roccoli e bressane.

CAPO II

DANNI ALL'AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO
E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO

Art. 3

Oggetto dell'indennizzo

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni agricole, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee ed arboree, al patrimonio zootecnico, escluso quello ittico disciplinato dal Capo III, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo in rapporto di esercizio con la coltivazione del fondo o l'allevamento del bestiame, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall'Amministrazione regionale.

3. I danni di cui ai commi 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sono esclusi dall'indennizzo:

a) le aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

b) le aree in divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b) della legge 157/1992 ed i territori ricompresi nei parchi urbani;

c) i territori destinati alla produzione faunistica e a gestione privata dell'attività venatoria, eccezione fatta per i fondi inclusi coattivamente;

d) le aree che non abbiano fini produttivi, ma di miglioramento ambientale.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di indennizzo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all'Allegato A, è presentata al servizio regionale competente e sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, entro e non oltre cinque giorni dalla constatazione del danno, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Qualora il danno venga causato nella fase della semina o del trapianto, la domanda di indennizzo è presentata entro e non oltre venti giorni dalla data di semina o del trapianto.

3. Qualora il danno sia causato da predazione al patrimonio zootecnico, la domanda di indennizzo è presentata entro e non oltre due giorni dalla constatazione del danno.

4. Al fine del rispetto del termine di cui ai commi 1, 2 e 3, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia estratto di mappa o tavolare;

b) fotocopia di documento d'identità in corso di validità;

c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*» ai sensi art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. La stima approssimativa del danno alle colture agricole, da indicare nella domanda di indennizzo di cui al comma 1, deve essere espressa dal richiedente in percentuale, tenuto conto della quantità di prodotto danneggiato sul totale.

7. Qualora il danno interessi gli allevamenti, dovrà essere indicato il numero di capi predati.

8. Qualora il danno interessi le opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, dovranno essere indicate le strutture danneggiate.

Art. 5

Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo

1. Il servizio regionale competente, anche a seguito di eventuale sopralluogo da effettuarsi in presenza del proprietario o del conduttore del fondo o di altro soggetto a tal fine espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito e a quantificare lo stesso tenendo conto dei costi di produzione, dei costi di reimpianto o ripristino o risemina, della perdita o minor prodotto causate dall'evento.

2. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento ai decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi alle rese benchmark e ai prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili, e successivamente ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio per le merci non considerate dai provvedimenti Ministeriali.

3. Il servizio regionale competente adotta annualmente il prontuario dei danni da fauna che sulla base di quanto indicato al comma 2 riporta, per le principali colture e animali di allevamento, il valore delle anticipazioni culturali, delle rese e dei prezzi ai fini della quantificazione del danno economico subito.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 2, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

5. Qualora nell'anno, concluso il riparto dell'ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo prive della stima approssimativa del danno o del numero di capi predati nonché le domande presentate oltre i termini previsti, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 7

Esclusioni dall'indennizzo

1. Non sono indennizzabili i danni provocati:

a) da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito il danno, nonché il suo aggravamento;

b) a boschi o rimboschimenti, dopo tre anni dall'impianto;

c) ad impianti di specie arboree realizzati con i contributi pubblici, qualora non siano state previste in progetto, oppure previste e non realizzate, specifiche opere di prevenzione dei danni, i cui costi siano stati dichiarati ammissibili ai predetti contributi pubblici dalle relative disposizioni di legge o regolamentari;

d) dalle medesime specie, sulla stessa particella catastale, per più di due anni consecutivi senza che siano stati messi in atto dai conduttori idonei sistemi di prevenzione;

e) sulle colture arboree, sui vivai, sui piccoli frutti e sulle colture erbacee poliennali, escluse le colture foraggere, sulla stessa particella catastale, causati dalle medesime specie appartenenti alla classe dei mammiferi, dopo due anni consecutivi;



f) su particelle o colture per le quali sono stati erogati contributi per opere di prevenzione nel quinquennio precedente con provvedimenti regionali, nazionali, comunitari o di altri enti pubblici.

2. Non sono altresì indennizzabili:

- a) i danni per i quali non sia accertabile la causa del danno;
- b) i danni alle colture per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;
- c) i danni alle colture per le quali siano già state effettuate le operazioni di raccolta al momento del sopralluogo;
- d) i danni alle colture che pur avendo raggiunto la fase di maturazione fisiologica, non siano state raccolte nei due mesi successivi alla maturazione stessa;
- e) i danni subiti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) in caso di assenza di animale morto o di presenza di resti insufficienti, per i quali non sia accertabile la causa del danneggiamento, ovvero dopo il secondo anno consecutivo di danni rilevati e accertati presso la propria struttura.

3. L'alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi quindici giorni a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l'eventuale sopralluogo di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8

Erogazione dell'indennizzo

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo al verificarsi del danno, il servizio regionale competente, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo o a comunicarne l'eventuale motivo di esclusione.

2. Gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

3. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013, art. 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

CAPO III

DANNI ALLE PRODUZIONI ANTICHE

Art. 9

Oggetto dell'indennizzo

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni ittiche nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall'amministrazione regionale.

3. I danni di cui al comma 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157/1992.

Art. 10

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di indennizzo, redatta esclusivamente utilizzando i modelli di cui agli allegati B e C, è presentata al servizio regionale competente e sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1:

- a) entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante invio dell'allegato B;
- b) entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante l'invio dell'allegato C.

2. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia dell'allevamento ittico;

b) fotocopia estratto di mappa o tavolare;

c) fotocopia di documento d'identità in corso di validità;

d) relazione tecnico-economica comprovante il danno subito, in termini di prodotto ittico sottratto o danneggiato, mancata produzione, allegando tutta la documentazione probatoria necessaria ad accertare e quantificare l'impatto nonché l'attestazione dei metodi preventivi di dissuasione adottati;

e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*» ai sensi articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 445/2000.

3. È ammissibile una sola richiesta di indennizzo per ciascun anno solare.

Art. 11.

Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo

1. La quantificazione del danno alla produzione ittica deve essere determinata nella relazione tecnico-economica valutando e certificando i seguenti elementi: tipologia e caratteristiche dell'allevamento, periodi di presenza e consistenza delle diverse specie impattanti, caratterizzazione della comunità ittica presente nell'allevamento mediante analisi delle operazioni di semina e raccolta del pesce allevato, stima degli ingressi/uscite naturali e accidentali del pesce dall'allevamento, stima delle perdite fisiologiche o per altre cause naturali o climatiche avverse.

2. Il servizio regionale competente, anche a seguito di eventuale sopralluogo alla presenza del proprietario o conduttore dell'allevamento o di persona dallo stesso espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito e a quantificare lo stesso tenendo conto degli elementi contenuti nella relazione tecnico-economica.

3. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento ai decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativi alle rese benchmark e ai prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili, e successivamente ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio per le merci non considerate dai provvedimenti ministeriali.

4. Il servizio regionale competente adotta annualmente il prontuario dei danni da fauna che, sulla base di quanto indicato al comma 2 riporta, per le principali produzioni e specie ittiche oggetto di allevamento, il valore delle rese e dei prezzi di mercato ai fini della quantificazione del danno economico subito.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

6. Qualora nell'anno, concluso il riparto dell'ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.


7. Qualora il danno di cui al comma 6 sia accertato in allevamenti ittici localizzati all'interno del perimetro di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all'interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), fatto salvo quanto previsto all'art. 14, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato in euro 15.000,00.

Art. 12.

Ammontare dell'indennizzo nelle aree di particolare interesse conservazionistico

1. Il limite massimo di indennizzo è quantificato in euro 30.000,00 - esclusivamente nei casi in cui il danno sia rilevato a carico della produzione ittica di un allevamento localizzato all'interno del perimetro di un sito della Rete Natura 2000 e che lo stesso allevamento rivesta un particolare interesse naturalistico, desumibile dal verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni ambientali:

- a) presenza all'interno dell'allevamento di una colonia di riproduzione di specie appartenenti alle famiglie di Phalacrocoracidae e Ardeidae potenzialmente impattanti sulla produzione ittica, oggetto di tutela dell'allegato I della direttiva 2009/147/CE «Uccelli»;
- b) presenza all'interno dell'allevamento di habitat di specie rientranti nella direttiva 92/43/CE «Habitat», quali barene, dossi, isolotti fangosi con vegetazione scarsa o assente, sede di riproduzione accertata di specie oggetto di tutela dell'allegato I della direttiva 2009/147/CE «Uccelli»;



c) presenza all'interno dell'allevamento di zone umide con presenza di elofite quali *Phragmites*, *Carex* e *Juncus* pure o miste aventi un'estensione minima pari al 5 per cento della superficie dell'intero allevamento ittico, sede di nidificazione e svernamento per specie oggetto di tutela della legge n. 157/1992 nonché specie di avifauna appartenenti alle famiglie Accipitridae, Remizidae, Sylviidae;

d) presenza costante all'interno dell'allevamento di stormi di uccelli appartenenti a specie tutelate dall'allegato I della direttiva n. 2009/147/CE.

Art. 13. *Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo che non consentono la valutazione e la quantificazione del danno e le domande presentate oltre i termini di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) sono dichiarate inammissibili.

4. Sono altresì dichiarate inammissibili le domande di indennizzo qualora venga accertato che il richiedente non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b).

5. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste, ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 14. *Esclusioni dall'indennizzo*

1. Sono esclusi dall'indennizzo:

a) gli allevamenti ittici che presentano al loro interno aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1996;

b) gli allevamenti ittici che non adottano i metodi preventivi di dissuasione incruenta a protezione dei bacini con elevate densità ittiche, quali bacini di sverno, lavorieri, colaùri e principali canali afferenti, nei periodi di raccolta del pesce allevato;

c) gli allevamenti ittici dove vengono richiesti ed effettuati prelievi in deroga di cui all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

2. Non sono inoltre indennizzabili i danni:

a) provocati da specie di fauna selvatica non contemplata dall'art. 9, comma 3;

b) i danni alle produzioni ittiche per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;

c) accertati in allevamenti ittici non condotti in forma di impresa.

3. L'alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della segnalazione di cui all'allegato B, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l'eventuale sopralluogo di cui all'art. 11, comma 2.

Art. 15. *Erogazione dell'indennizzo*

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo al verificarsi del danno, il servizio regionale competente, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo o a comunicarne l'eventuale motivo di esclusione.

2. Gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 707/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 190/45 del 28 giugno 2014.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento UE n. 707/2014, art. 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

CAPO IV DANNI AI VEICOLI

Art. 16. *Oggetto dell'indennizzo*

1. Sono indennizzabili i danni ai veicoli, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato, qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157/1992.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Art. 17. *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda di indennizzo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è presentata al servizio regionale competente utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato D, e sottoscritta dal proprietario del veicolo entro e non oltre venti giorni dal sinistro. La medesima può essere presentata preliminarmente anche da parte del conducente del veicolo, se persona diversa dal proprietario, ma dovrà obbligatoriamente essere confermata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al sinistro, da parte del proprietario del veicolo.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

3. La domanda di indennizzo è corredata da:

a) fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo;

b) preventivo di riparazione;

c) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle autorità indicate dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora fossero intervenute sul luogo dell'incidente;

d) fotocopia del libretto di circolazione;

e) in caso di perdita totale del veicolo, scheda di demolizione rilasciata dal pubblico registro automobilistico (PRA);

f) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Art. 18. *Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo*

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2bis, della legge regionale 6/2008, per la stima e l'accertamento dei danni ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, l'amministrazione regionale può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In tal caso le perizie sono effettuate alla presenza del proprietario del veicolo o di persona dallo stesso espressamente delegata.


2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

3. Qualora nell'anno, concluso il riparto dell'ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.-

4. Qualora il danno accertato sia superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato sulla base del predetto valore commerciale del veicolo stesso.

Art. 19. *Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.



2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo presentate oltre il termine previsto sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste, ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 20.
Esclusioni dall'indennizzo

1. Non sono indennizzabili i danni per i quali non sia possibile accertare che la causa del sinistro sia riconducibile alla fauna selvatica.

2. La riparazione del veicolo, effettuata nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l'esclusione dall'indennizzo medesimo, salvo che non sia stata effettuata l'eventuale perizia da parte del professionista di cui all'articolo 18, comma 1.

3. L'indennizzo non è corrisposto quando il danno è soggetto a copertura assicurativa derivante da polizza in regolare corso di validità.

Art. 21.
Erogazione dell'indennizzo

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo al verificarsi del sinistro, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, il servizio regionale competente provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo, previa presentazione al servizio medesimo di fattura regolarmente quietanzata attestante l'effettiva spesa sostenuta, ovvero a comunicare l'eventuale motivo di esclusione.

CAPO V
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BRESSANE E ROCCOLI

Art. 22.
Tipologia degli impianti

1. Per bressana s'intende un impianto arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente rettangolare, chiusa o aperta, semplice o composta con lati di lunghezza variabile, avente piante d'alto fusto, dette di «posa», lungo il perimetro e con arbusti al suo interno.

2. Per roccolo s'intende quel complesso arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente circolare, chiusa o aperta, comprendente piante d'alto fusto, dette di «buttata», racchiuse al suo interno.

3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 possono avere delle strutture complementari funzionali all'impianto stesso dette «tordere o passate» costituite da un corridoio di spalliere alberate di dimensioni limitate.

Art. 23
Interventi di conservazione e valorizzazione

1. Ai fini contributivi gli interventi di conservazione e valorizzazione attengono a tutte quelle azioni e operazioni colturali che consentono la cura degli impianti principali e delle strutture complementari al fine di mantenere in condizioni d'uso l'impianto stesso.

2. Le operazioni colturali di manutenzione per la conservazione e valorizzazione degli impianti sono effettuate almeno due volte all'anno e devono interessare in particolare:

- a) la potatura delle spalliere al fine di mantenere la forma coerente con la tipologia dell'impianto interessato;
- b) l'eliminazione del materiale di risulta della potatura;
- c) l'esecuzione delle operazioni di fienagione all'interno dell'impianto e la raccolta del relativo foraggio;
- d) la cura degli alberi e arbusti afferenti l'impianto;

e) la sostituzione degli alberi morti con piante della stessa specie.

3. È vietato l'uso di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi e organici.

4. Le operazioni colturali previste al comma 2 devono, obbligatoriamente, essere concluse entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dell'istanza di contributo, a pena di esclusione dalla concessione del contributo stesso.

Art. 24.
Calcolo del contributo

1. L'importo del contributo per metro quadrato di superficie convenzionale è determinato nel valore unitario massimo di:

- a) euro 0,73 per le bressane e relative strutture complementari;
- b) euro 0,93 per i roccoli e relative strutture complementari.

2. La superficie convenzionale è determinata moltiplicando lo sviluppo esterno effettivamente potato della sezione trasversale delle spalliere, misurata nell'asse mediano, per la lunghezza effettiva delle singole spalliere.

3. Gli importi unitari di cui al comma 1 si intendono onnicomprensivi di tutti gli interventi previsti all'art. 23.

4. Il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 1.500,00 per singolo impianto.

Art. 25.
Domanda di contributo

1. La domanda di contributo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è sottoscritta e presentata dai proprietari o dai conduttori degli impianti al servizio

regionale competente dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato E, corredata della documentazione di cui all'art. 26.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 26.
Documentazione

1. In sede di prima presentazione, la domanda di cui all'art. 25, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia della planimetria in scala 1:25.000 dalla quale risulti l'ubicazione dell'impianto;
- b) fotocopia della planimetria catastale delle particelle interessate dall'impianto con evidenziati il numero del foglio e delle particelle;
- c) rappresentazione grafica dello stato di fatto dell'impianto comprendente le sezioni trasversali e la planimetria opportunamente quotate, con la descrizione delle specie arboree;
- d) calcolo della superficie convenzionale;
- e) fotocopia di documento d'identità in corso di validità.


2. Negli anni successivi è sufficiente la presentazione della sola istanza, redatta e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 25 comma 1, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

3. Nel caso in cui il richiedente sia conduttore dell'impianto, alla domanda è allegata altresì una dichiarazione del proprietario o dei proprietari:

- a) di presa d'atto della domanda di contributo presentata dal conduttore dell'impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all'erogazione dell'eventuale contributo;
- b) di autorizzare l'esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.

4. Nel caso di comproprietà dell'impianto deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dei comproprietari diversi dal richiedente con la quale:

- a) si prende atto della domanda di contributo presentata dal comproprietario dell'impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all'erogazione dell'eventuale contributo;
- b) si autorizza l'esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.



Art. 27.
Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all'art. 25, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 28.
Concessione e liquidazione del contributo

1. I contributi sono concessi entro centoottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e sono liquidati ai beneficiari, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda, previo accertamento, effettuato dal personale del servizio regionale competente, dell'effettiva esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione di cui all'art. 23.

2. Al fine di soddisfare tutte le domande ammissibili nel rispetto del limite della disponibilità finanziaria annuale il servizio regionale competente è autorizzato a ridurre gli importi unitari del contributo di cui all'art. 24, comma 1, in misura proporzionale per tipologia d'impianto.

CAPO VI
NORME TRANZITORIE E FINALI

Art. 29.
Divieto di cumulo

1. Gli indennizzi e i contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri indennizzi e contributi concessi per le medesime finalità nonché con eventuali indennizzi o risarcimenti corrisposti a titolo definitivo da compagnie assicurative, consorzi di difesa e da fondi mutualistici.

Art. 30
Allegati

1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 31.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 32.
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2017, sono conclusi ai sensi dei previgenti regolamenti provinciali emanati in materia.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 la percentuale applicabile per l'indennizzo dei danni accertati di cui ai Capi II, III IV è fissata nella misura massima dell'80 per cento in attuazione dell'art. 10 della legge n. 6/2008.

3. Le domande presentate dal 1° gennaio 2018, fino all'entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate, ove necessario, in conformità alle previsioni del presente regolamento su richiesta del servizio regionale competente da effettuarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta di integrazione è fissato il termine di presentazione della documentazione.

Art. 33.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

18R00171

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 5/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»). Rideterminazione scadenza adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 2 febbraio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*)

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 dicembre 2017, n. 1443;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2018;



Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 47;

Considerato quanto segue:

1. per adeguare le norme in materia di classificazione delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche ai criteri omogenei approvati a livello nazionale è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione tramite il d.p.g.r. 14/R/2017;

2. l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione e adozione della nuova targa identificativa da parte delle aziende agricole che già esercitavano attività agrituristiche all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione doveva concludersi entro il 31 dicembre 2017;

3. gli adempimenti a carico delle imprese, propedeutici all'adeguamento al nuovo sistema di classificazione, inducono a rideterminare il termine stabilito per l'adeguamento alla data del 30 giugno 2018;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Classificazione. Sostituzione del comma 7 nell'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 7 dell'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«7. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 9 marzo 2017, adeguano la classificazione utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui all'allegato B parte II, risulti superiore a uno.»

Art. 2.

Marchio nazionale. Sostituzione del comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con d.p.g.r. del 29 marzo 2017 n. 14/R, adeguano la targa identificativa alle disposizioni di cui all'allegato B, parte III.»

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 31 gennaio 2018

18R00140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'articolo 21;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2017, n. 743;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 ottobre 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 65;

Considerato quanto segue:

1. il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne stabilito con le modifiche apportate alla legge regionale n. 7/2005 dalla legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle fun-



zioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005 rende necessario adeguare le norme regolamentari al nuovo assetto delle competenze amministrative;

2. per rispondere ad alcune esigenze di tutela della fauna ittica emerse negli anni si ritiene opportuno intervenire su alcune disposizioni volte a garantire una maggior tutela in particolare delle popolazioni salmonicole presenti nei corsi d'acqua regionali e delle specie ittiche in particolare difficoltà nelle acque toscane;

3. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 «Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne») e approvare un nuovo regolamento;

4. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione
(articolo 21 della legge regionale n. 7/2005)*

1. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal piano regionale per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Art. 2.

*Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica
(articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale
n. 7/2005)*

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2005 è consentito:

- a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
- c) l'uso della moschiera e della camolera, corredate di non più di tre ami.

2. Gli ami di cui al comma 1 devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato. È consentito l'uso di ami con ardiglione, nelle gare di pesca di cui all'articolo 13, svolte su materiale ittico immesso dagli organizzatori.

3. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

4. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2005, è consentito:

- a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1, anche con ami dotati di ardiglione;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
- c) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
- d) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

5. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

6. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro, e dei retoni di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7/2005.

7. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l'uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano regionale per la pesca nelle acque interne, nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.

8. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

Art. 3.


*Posto di pesca
(articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale
n. 7/2005)*

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il pescatore sopraggiunto si colloca a una distanza minima di 15 metri dal primo occupante. La distanza minima è di 30 metri in caso di pesca con bilancella o di pesca da natante ai sensi dell'articolo 4.
3. I terzi sono obbligati ad astenersi da qualunque turbativa del legittimo esercizio della pesca.

Art. 4.

*Pesca da natante
(articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale
n. 7/2005)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
2. Nel piano regionale per la pesca nelle acque interne sono individuati i corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante. In mancanza dell'individuazione essa è vietata.



Art. 5.

Periodi di pesca
(articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale
n. 7/2005)

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
2. Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio.
3. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.
4. Sono consentite senza limiti di orario, fuorché nelle acque a salmonidi:
 - a) la pesca con la mazzacchera;
 - b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto e al siluro;
 - c) la pratica del *carp-fishing* effettuata con l'allestimento di un riparo temporaneo, collocato entro 10 metri dalla postazione di pesca e svolta nel rispetto delle limitazioni previste dai regolamenti comunali.
5. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca.

Art. 6.

Limiti di cattura
(articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale
n. 7/2005)

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili negli istituti ittici di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 sottoposti a forme di gestione convenzionata, ove previsto negli atti istitutivi degli stessi.
3. È vietata la pesca del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, della tinca, dello spinarello, del cobite, dello storione del nono e delle lamprede.
4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura difforme da quella consentita, o eccedente il limite quantitativo di prelievo, è immediatamente liberato e reimmesso in acqua.

Art. 7.

*Reimmissione in acqua della fauna
ittica viva detenuta illecitamente*
(articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2005)

1. La fauna ittica viva e vitale, catturata in violazione alle disposizioni della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, deve essere reimmessa in acqua nel luogo di provenienza.

Art. 8.


Tabelle di segnalazione
(articolo 21, comma 1, lettera h) della legge regionale
n. 7/2005)

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, integgiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.
5. La regione può disporre la segnalazione della classificazione delle acque ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 7/2005, mediante tabelle, realizzate in conformità al presente articolo, recanti la scritta «Zona a...».

Art. 9.

Zone a regolamento specifico
(articolo 21, comma 1, lettera e) della legge regionale
n. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale istituisce zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso alla tutela degli ecosistemi fluviali e allo sviluppo delle aree rurali circostanti. L'atto istitutivo delle zone a regolamento specifico ha una durata massima di sei anni e può essere rinnovato.
2. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 7/2005 mediante convenzione che individua gli scopi specifici perseguiti con l'istituzione della zona, gli eventuali stanziamenti, e i criteri per la gestione.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono indicati in particolare:
 - a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
 - b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti e di registrazione delle presenze, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
 - c) l'eventuale rilascio di permessi di pesca a pagamento;
 - d) le forme di controllo e vigilanza;
 - e) il regolamento di pesca;
 - f) le modalità per l'eventuale cessazione anticipata della convenzione.
4. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.



5. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all'articolo 8, recanti la scritta «Zona a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati».

6. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei pesci, i tempi e i periodi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 o dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 10.

Zone di frega

(articolo 21, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2005)

1. Nei corpi idrici nei quali è consentito l'esercizio della pesca la competente struttura della Giunta regionale può istituire zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.

2. Le zone di frega sono delimitate da tabelle, in conformità all'articolo 8, recanti la scritta «Zona di frega, divieto di pesca dal... al...».

3. Fatti salvi i casi di somma urgenza, nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommossa del fondo e l'ingresso di mezzi meccanici in alveo.

4. La competente struttura della Giunta regionale può individuare tratti di zone di frega dove è consentita la pesca al siluro (*Silurus glanis*) durante il periodo di divieto ed i relativi mezzi di cattura selettivi da poter impiegare.

Art. 11.

Zone di protezione

(articolo 21, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.

2. Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l'ambientamento di soggetti eventualmente immessi, per la tutela di specie e popolazioni ittiche di pregio, per l'accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento.

3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.

4. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.

5. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all'articolo 8, recanti la scritta «Zona di protezione», e l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.

Art. 12.

Campi di gara

(articolo 21, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.

2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.

3. L'atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e prevede:

- a) le misure di salvaguardia ambientale;
- b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
- c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni;
- d) l'eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell'azione di pesca nei giorni diversi da quelli di svolgimento delle manifestazioni.

4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta «campo di gara» in conformità all'articolo 8.

5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle manifestazioni, sino al termine delle stesse.

6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato con cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l'indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

Art. 13.

Gare di pesca

(articolo 21, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2005)


1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'articolo 12.

2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura relativamente a tempi, orari, misure, specie, numero di capi.

3. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla competente struttura della Giunta regionale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.

4. Quando alle gare e manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.

5. L'elenco di cui al comma 4, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 7/2005.



6. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla competente struttura della Giunta regionale delle partecipazioni di cui al comma 4, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.

7. In occasione delle gare di pesca i controlli svolti dalle guardie addette alla vigilanza ittica sono effettuati di norma al termine delle manifestazioni sportive.

8. Al termine di ogni gara il pescato è reimmesso in acqua con cura; fanno eccezione le gare svolte in acque a salmonidi su materiale ittico immesso dagli organizzatori.

9. Con atto della competente struttura della Giunta regionale possono essere previste disposizioni particolari per la destinazione delle specie ittiche alloctone prelevate durante le gare di pesca.

Art. 14.

*Prelievi a fini di studio e tutela
(articolo 21, comma 1, lettera j) della legge regionale
n. 7/2005)*

1. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.

2. Le attività di recupero di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettere g) e h) della legge regionale n. 7/2005 non sono soggette ad autorizzazione.

3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale indicando i tempi, i luoghi, i modi, le specie di fauna ittica e la quantità.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 «Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne») è abrogato.

Art. 16.

Disapplicazione dei regolamenti provinciali

1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1º marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia di pesca nelle acque interne.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 febbraio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2018, n. 7/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l'art. 101.1, comma 5;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1452;



Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 80;

Considerato quanto segue:

1. È necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3, in materia di attività contrattuale dell'ESTAR, sia per disciplinare la materia dei collegi tecnici, ai sensi dell'art. 101.1, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 40/2005, sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016) ed alle linee guida ANAC;

2. Le modalità di costituzione delle commissioni cui fa riferimento il richiamato art. 101.1, comma 5, lettera c) sono già disciplinate dagli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016 e, pertanto, non è necessario dettare disposizioni specifiche in materia;

3. La nuova disciplina dei collegi tecnici si inserisce nel filone inaugurato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la c.d. legge Severino, ed ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella composizione degli organismi collegiali deputati alla redazione dei capitolati di gara;

4. L'elemento fondamentale della proposta è quello relativo all'istituzione di un elenco regionale, costituito da componenti di diritto (i responsabili di struttura semplice o complessa degli enti del servizio sanitario regionale) e componenti volontari (i dipendenti che chiedono di essere inseriti nell'elenco e che gli enti di appartenenza ammettono previa valutazione del curriculum), strutturato per profilo professionale (l'elenco è rappresentativo di tutti quelli esistenti all'interno del SSR) e per categoria merceologica, all'interno del quale vengono sorteggiate le figure professionali che andranno poi a comporre i collegi tecnici;

5. Si recepiscono le osservazioni contenute nel parere della terza commissione e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l'attività contrattuale che l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) i requisiti professionali e le modalità di nomina e le competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione;

b) le modalità di costituzione dei collegi tecnici.

3. Il presente regolamento si applica:

a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 1) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale rientranti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1, lettere b), c) e d), con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economici, nonché alla gestione dell'intero processo di acquisizione di tecnologie;

b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 2) del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dell'art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006, rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite di cui all'art. 101, comma 1, lettere c) e d);

c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), n. 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:


a) per codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere universitarie, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la fondazione Gabriele Monasterio ed ESTAR;

c) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'art. 31, comma 1, primo periodo del codice e delle relative linee guida ANAC;

d) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'art. 31, comma 1, secondo periodo del codice e delle relative linee guida dell'ANAC;

e) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui agli articoli 101 e 111 del codice.



Capo II

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI GARA ED ISTITUZIONE
DEGLI ORGANISMI TECNICI DI GARA

Sezione I

ORGANISMI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE GARE E
LINEE GUIDA REGIONALI

Art. 3.

Collegi tecnici e gruppi tecnici

1. Per la predisposizione dei capitolati relativi all'acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale dei collegi tecnici.

2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il direttore generale di ESTAR o suo delegato può decidere che il collegio tecnico sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all'art. 16.

3. I componenti dei collegi e dei gruppi tecnici devono essere iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5.

4. La costituzione ed il funzionamento dei collegi tecnici sono disciplinati dalla sezione IV del presente capo.

5. La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall'art. 16.

Art. 4.

Linee guida regionali per la progettazione delle gare

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione delle tecnologie e gli investimenti sanitari di cui all'art. 10, comma 4-*quinquies* della legge regionale n. 40/2005, può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all'interno dei collegi tecnici.

Sezione II

ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANISMI TECNICI DI GARA

Art. 5.

Istituzione dell'elenco regionale

1. È istituito, presso ESTAR, l'elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara di cui all'art. 3, in cui sono rappresentati tutti i profili professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale.

2. L'elenco è gestito interamente con strumenti informatici e collocato su apposita piattaforma accessibile dal sito web di ESTAR.

3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all'iscrizione dei soggetti che prestano servizio presso di essi ai sensi dell'art. 10.

Art. 6.

Struttura dell'elenco

1. L'elenco è strutturato per profili professionali e categorie merceologiche.

2. I profili professionali sono quelli previsti dalla normativa vigente.

3. Le categorie merceologiche sono individuate da ESTAR sulla base della programmazione dell'attività contrattuale.

4. Ogni profilo professionale è collegato ad una o più categorie o sotto-categoria merceologica.

Sezione III

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE

Art. 7.

Componenti dell'elenco

1. L'elenco è costituito da componenti di diritto, iscritti d'ufficio dall'ente di appartenenza, e componenti volontari.

2. Sono componenti di diritto i responsabili di struttura semplice e complessa degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Sono componenti volontari i dipendenti del servizio sanitario regionale e gli operatori sanitari di cui all'accordo collettivo nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, quali biologi, chimici e psicologi, in servizio da almeno cinque anni, che abbiano chiesto l'iscrizione nell'elenco e che gli enti di appartenenza abbiano ritenuto idonei ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Art. 8.

Informazioni contenute nell'elenco


1. L'elenco contiene, per ciascun professionista, oltre ai dati in possesso dell'ente di appartenenza (dati anagrafici, codice fiscale, incarichi ricoperti, iscrizione all'ordine o all'albo professionale), l'indicazione della categoria merceologica di cui all'art. 6, comma 3.

2. L'elenco, inoltre, deve contenere le informazioni relative:

a) agli incarichi *extra*-impiego retribuiti ed autorizzati dall'ente di appartenenza, con l'indicazione dei soggetti che hanno conferito l'incarico;

b) alla partecipazione a convegni sponsorizzati da soggetti privati con l'indicazione dello sponsor, dei costi sostenuti dallo stesso, delle caratteristiche essenziali di ciascun evento, nonché dell'autorizzazione aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2005, n. 733 (Linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle sponsorizzazioni delle attività formative);

c) allo svolgimento delle attività di sperimentazione clinica con l'indicazione specifica dei promotori e sponsor e dei tempi di conduzione degli studi clinici;



d) alle cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico di cui all'art. 13, comma 1.

3. All'elenco è allegato, per ciascun professionista, il *curriculum vitae* dal quale emerge il collegamento con le categorie merceologiche di riferimento.

Art. 9.

Cause ostative all'iscrizione all'elenco

1. Non può essere iscritto all'elenco chi:

a) abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, ivi compresi i casi di patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II del codice penale, «*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*»;

b) sia sottoposto a misure di sicurezza o abbia subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) svolga attività libero professionale extramuraria.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative all'iscrizione nell'elenco determina sempre l'impossibilità della nomina nonché la decadenza dall'incarico.

Art. 10.

Iscrizione e cancellazione dall'elenco

1. Gli enti di appartenenza iscrivono nell'elenco i soggetti di cui all'art. 7 previa verifica della insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 9.

2. L'iscrizione dei componenti volontari è subordinata alla valutazione del *curriculum*. La valutazione tiene conto sia delle funzioni già svolte all'interno dei collegi tecnici e delle commissioni di gara, che dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del prodotto o del servizio da acquistare.

3. L'iscrizione dei componenti volontari viene aggiornata ogni tre anni.

4. La sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all'art. 9 comporta la cancellazione dall'elenco.

5. Il dipendente cancellato può essere reinscritto dopo la sentenza di assoluzione o, in caso di condanna, dopo la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p.

Sezione IV

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI TECNICI DI GARA

Art. 11.

Composizione del collegio tecnico

1. Il collegio tecnico è composto da un numero dispari di membri, non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire.

2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, eventualmente tenuto conto anche delle linee guida regionali di cui all'art. 4.

Art. 12.

Procedimento di costituzione del collegio tecnico

1. Il collegio tecnico, nella composizione prevista dall'art. 11, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l'interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall'art. 13 e che non sono sopravvenute quelle di cui all'art. 9, comma 2.

2. I nominativi dei componenti il collegio sono individuati mediante sorteggio fra gli iscritti nell'elenco che risultano collegati alla categoria merceologica afferente all'oggetto della gara.

3. Il sorteggio viene effettuato a cura del RUP mediante il sistema informatizzato di gestione dell'elenco.

Art. 13.

Cause ostative alla nomina di componente del collegio tecnico

1. Non possono essere nominati componenti del collegio:

a) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, codice penale, «*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*»;

c) coloro che hanno fatto parte per due volte consecutive di un collegio tecnico costituito per la categoria di beni o servizi oggetto di gara;

d) coloro i quali abbiano in corso o abbiano avuto, nell'anno antecedente al sorteggio, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del codice;

e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 14.

Presidenza e funzionamento del collegio tecnico

1. Il collegio tecnico, nella composizione di cui all'art. 11, è presieduto dal RUP o da un dirigente di ESTAR competente in materia di appalti pubblici. Il direttore generale di ESTAR nell'atto di cui all'art. 12, comma 1, può stabilire che la figura del presidente sia individuata dai componenti il collegio al proprio interno, nel corso nella prima seduta. In tal caso la prima convocazione viene effettuata dal RUP.



2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute.

3. I lavori del collegio devono concludersi ordinariamente entro sessanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche da indicare nel provvedimento a contrattare.

4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che deve tener conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio. Nella stessa seduta il presidente dà lettura degli articoli del codice di comportamento ed etico di ESTAR e del piano triennale sulla prevenzione della corruzione che interessano l'attività dei collegi e delle commissioni di gara, illustrando le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.

5. Il presidente del collegio può proporre al direttore generale di ESTAR la sostituzione del componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute.

6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale da parte di un segretario verbalizzante individuato dal direttore generale tra il personale amministrativo di ESTAR, contestualmente al provvedimento di nomina di cui all'art. 12, comma 1.

7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.

8. Il collegio tecnico può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l'integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.

Art. 15.

Sopravvenienza di cause ostative alla nomina

1. Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvenissero una o alcune delle cause ostative di cui all'art. 13, il direttore generale di ESTAR o altro soggetto da lui delegato valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all'art. 12.

2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell'art. 14, comma 1.

Sezione V

COSTITUZIONE DEI GRUPPI TECNICI

Art. 16.

I gruppi tecnici

1. Il gruppo tecnico è nominato con provvedimento del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. Il provvedimento individua altresì i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico.

2. I nominativi sono individuati fra i soggetti presenti nell'elenco che non incorrano nella cause ostative di cui all'art. 13 e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, anche sulla base delle informazioni contenute nell'elenco.

Capo III

NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA GESTITE DA ESTAR

Sezione I

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 17.

Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara

1. Il RUP del procedimento di gara è nominato, fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC, dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all'interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.

2. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione oppure al momento dell'adozione del programma dell'attività contrattuale.


Art. 18.

Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

1. Il RES è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all'interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto.

2. Il RES è nominato al momento dell'adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell'adozione del programma dell'attività contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES può essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell'adesione all'accordo quadro o alla convenzione.

3. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d'acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES è individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.



4. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b*) le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato.

5. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c*) il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale.

6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a*) *b*) e *c*), il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all'art. 23 precisano tali criteri.

Art. 19.

Nomina del direttore dell'esecuzione

1. Il DEC è individuato, nei casi previsti dagli articoli 101 e 111 del codice, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in materia in relazione all'oggetto del contratto.

2. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a*) il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, ed è di norma individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti.

3. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b*), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.

4. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c*), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a*) *b*) e *c*) il RES è nominato in conformità alle previsioni del presente regolamento e alle linee guida di cui all'art. 23.

Sezione II

FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 20.

Funzioni del responsabile unico del procedimento

1. Il RUP cura la gestione dell'intero procedimento di gara ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti di ESTAR e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.

2. Il RUP svolge tutte le funzioni inerenti alla procedura di affidamento individuate dal codice e dalle linee guida ANAC. Il RUP può presiedere, inoltre, i collegi tecnici di cui all'art. 3, comma 1.

3. Con le linee guida di cui all'art. 23, nel rispetto delle disposizioni nazionali, vengono specificate le funzioni del RUP anche in rapporto alle competenze del RES ed a quelle del DEC nelle varie fasi di svolgimento della procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.

Art. 21.

Funzioni del responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

1. Il RES cura la gestione della fase di esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del codice e dalle linee guida ANAC ed opera in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato.

2. Il RES:

a) cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o all'accordo quadro coordinandosi con il RUP;

b) comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull'accordo quadro di cui alla lettera *a*);

c) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.

3. Con le linee guida di cui all'art. 23 vengono specificate le funzioni del RES anche in rapporto a quelle del DEC nella fase di esecuzione del contratto.

Art. 22.

Funzioni del direttore dell'esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dal codice, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RES le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

2. Con le linee guida di cui all'art. 23 vengono specificate le funzioni del DEC anche in rapporto a quelle del RES nella fase di esecuzione del contratto.

Sezione III


DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23.

Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti

1. Per garantire l'uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), per quanto non previsto dal presente capo.

2. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.



Art. 24.

Fase di avvio del contratto

1. Il DEC dà notizia al RES dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di un apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.

3. Ove previsto dai capitolati di gara e in ogni caso, se ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, nel corso dei quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 25.

Penali e risoluzione contrattuale

1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.

2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.

3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.

4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell'accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo del contratto.

Art. 26.

Modifiche e sospensioni contrattuali

1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche o a sospensioni contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l'ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.

2. In caso di modifiche ai contratti attuativi di convenzioni e accordi quadro, il RES ne dà preventiva comunicazione al RUP ai fini della gestione della convenzione o dell'accordo quadro.

Art. 27.

Verifiche di conformità e controlli

1. Le linee guida di cui all'art. 23 individuano i casi in cui, nel rispetto delle disposizioni nazionali, le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.

2. ESTAR, durante la fase di esecuzione del contratto, attiva, anche su richiesta degli enti del servizio sanitario regionale, appositi audit per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario.

Art. 28.

Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo alla direzione aziendale informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l'aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Norme transitorie

1. ESTAR mette a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. ESTAR formula la proposta di cui all'art. 23 entro nove mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.


3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all'iscrizione di cui all'art. 10 entro sei mesi dalla messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 1.

4. Sino alla istituzione formale dell'elenco, le nomine dei collegi avvengono secondo le procedure disciplinate nel regolamento di cui all'art. 133 della legge regionale n. 40/2005.

5. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore.

6. Tutti i rapporti sorti in vigenza del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell'art. 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale») in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) conservano la propria efficacia.

7. Le nomine a RUP, RES e DEC effettuate in vigenza del d.p.g.r. 3/R/2014 conservano la propria efficacia fino alla scadenza dei contratti cui si riferiscono.



Art. 30.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell'art. 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 febbraio 2018

ROSSI

18R00142

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 febbraio 2018, n. 1.

Variazione di denominazione dei comuni termali.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - P. I - n. 8 del 16 febbraio 2018 - n. 9)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali

1. all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «dell'intero comune» sono aggiunte le parole, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola «terme» alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi

dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritte alle liste elettorali del comune.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 febbraio 2018

MUSUMECI

(*Omissis*).

18R00143

LEGGE 8 febbraio 2018, n. 2.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - P.I - n. 8 del 16 febbraio 2018 - n. 9)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dell'esito positivo del *referendum*, quale momento costituzionalmente garantito a che la popolazione interessata si esprima al riguardo, autorizzato con il decreto dell'assessore



regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 32 del 13 aprile 2012 e svoltosi in data 22 luglio 2012, si provvede, con la presente legge, ad approvare la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. È approvata la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, i cui confini sono variati e rettificati secondo le indicazioni del progetto approvato dal consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione n. 35 del 20 luglio 2011 e dal consiglio comunale di Mineo con la deliberazione n. 41 del 3 ottobre 2011, stante la positiva conclusione del procedimento previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003.

2. Il territorio dei comuni di Grammichele e Mineo è variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale in base al quale i fogli di mappa n. 146 (intero) e n. 147 (in porzione: particelle del foglio nn. 52 - 59 - 68 - 60 - 53 - 54 - 61 - 16 - 110 - 11 - 103 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 33 - 87 - 94 - 88 - 99 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109) si distaccano dal comune di Mineo e si aggregano al comune di Grammichele.

Art. 3.

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2018

MUSUMECI

(*Omissis*).

18R00144

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-035) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 9 1 5 *

€ 3,00

